

TI_GERICHTE 16.2004.104 vom 22. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2004.104

FR: TI_GERICHTE 16.2004.104 du 22 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 16.2004.104 del 22 dicembre 2004

Regeste

rRicorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.12.2004
16.2004.104

rRicorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Incarto n. 16.2004.104 Lugano 22 dicembre 2004 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria; Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da RI 2 contro la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-255) promossa con istanza 27 maggio 2004 da CO 1 con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da _____ RI 2 al PE. n. _____ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 296.85 rivendicati a saldo dell'imposta comunale 1999 e di fr. 310.30 a titolo di interessi di mora; che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione del 18 dicembre 2000 riguardante l'imposta cantonale 1999-2000, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1999 del 31 dicembre 2000, il richiamo di pagamento 31 marzo 2001 e la relativa diffida 31 maggio 2001 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1999 sino al 21 aprile 2004; che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dalla convenuta in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell'art. 136 CPC, ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione; che con il presente tempestivo gravame _____ RI 2 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; la ricorrente si duole innanzi

tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell'udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1999 rivendicata dall'istante; che per quanto attiene all'asserita violazione del diritto di essere sentito della ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata; che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all'udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC); che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi adottati e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7); che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC); che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8); che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata spedita dalla ricorrente solo tre giorni prima dell'udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito negativo della sua domanda; che in simili circostanze spettava semmai alla convenuta, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non avendolo fatto, ella non può ora lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64 bis cpv. 3 CPC); che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6); che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dalla ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80); che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF; che l'art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF; che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo per il saldo residuo

dovuto dalla convenuta sull'imposta comunale 1999; che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 243 per il rinvio di cui all'art. 275 in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all'istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dalla convenuta; che pertanto la documentazione allegata all'istanza, alla quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella di estinzione del credito fiscale, costituisce valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione; che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di _____ RI 2 è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - ; Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.